

REGOLAMENTO

per

l'esame professionale di maestro conducente / maestra conducente*
negli indirizzi professionali:

- **Auto**
- **Motoveicolo**
- **Autocarro**
- **Autobus**

del **06 NOV. 2025**

(modulare, con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

Ambito professionale: veicoli, circolazione stradale, formazione degli adulti

I maestri conducenti sono fornitori di servizi professionali. Sono esperti nell'ambito della sicurezza stradale, delle norme della circolazione, della sensibilizzazione al traffico e dell'utilizzo economico ed ecologico dei veicoli. Insegnano a clienti di diverse fasce d'età, di diverse culture e con diversi livelli di capacità, li consigliano e li assistono in maniera competente. Pianificano, realizzano e valutano in base ai criteri della formazione per adulti lezioni di guida teoriche e pratiche. Essi garantiscono una formazione solida e di alta qualità.

I maestri conducenti si specializzano in base alle diverse categorie di licenza di condurre in uno dei seguenti indirizzi professionali:

* In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

- Auto (per le categorie di licenza di condurre B e BE),
- Motoveicolo (per le categorie di licenza di condurre A e A1),
- Autocarro (per le categorie di licenza di condurre C, CE, C1 e C1E) oppure
- Autobus (per le categorie di licenza di condurre D, DE, D1 e D1E).

1.22 Principali competenze operative

I maestri conducenti rendono la loro clientela in grado di muoversi nella circolazione stradale con i veicoli a motore del rispettivo indirizzo professionale o della rispettiva categoria di licenza di condurre secondo le norme della circolazione, in modo sicuro, rispettoso dell'ambiente e responsabile e la preparano al relativo esame di guida. Al riguardo applicano i principi della psicologia della percezione, dello sviluppo e dell'apprendimento, dispongono di adeguate capacità di comunicazione e di riflessione e si rivolgono alla loro clientela eterogenea con una didattica e una metodica adatte agli adulti.

A tal fine necessitano delle seguenti competenze operative:

- promuovere un comportamento sicuro e rispettoso dell'ambiente nella circolazione stradale;
- impartire lezioni pratiche di guida idonee al cliente in base alla categoria della licenza di condurre;
- impartire, in modo adeguato al cliente, lezioni di gruppo su tematiche della circolazione (le tematiche variano a seconda della categoria di licenza di condurre scelta);
- consigliare e assistere i clienti in merito alla formazione e alla formazione continua nell'ambito della circolazione stradale;
- organizzare e mantenere un'azienda di scuola guida;

1.23 Esercizio della professione

Per l'esercizio della professione i maestri conducenti di tutti gli indirizzi o categorie di veicoli necessitano di un'abilitazione a maestro conducente conformemente all'ordinanza sui maestri conducenti OMaeC.

I maestri conducenti rendono la clientela in grado di comprendere le norme della circolazione, di riconoscere i pericoli della circolazione stradale, di valutarne l'entità e di agire di conseguenza. La loro clientela deve essere in grado di valutare personalmente la capacità di guida e la sicurezza dell'esercizio dei veicoli. A tale scopo strutturano le lezioni in modo accurato e variegato e offrono alla clientela una formazione riferita alla pratica e adeguata al livello.

Nella lezione pratica di guida sulla strada i maestri conducenti insegnano alla clientela come usare e condurre il veicolo e il modo in cui adeguare il comportamento di guida alle condizioni atmosferiche e della circolazione. Inoltre, insegnano un comportamento di guida efficiente sotto il profilo energetico e rispettoso degli altri utenti della strada, sensibilizzando la clientela a osservare la circolazione stradale. I maestri conducenti tengono in considerazione le diverse fasce di età, preconoscenze e predisposizione all'apprendimento dei singoli clienti e provvedono alla sicurezza stradale durante le lezioni pratiche di guida mediante un accompagnamento competente e interventi adeguati.

Tali compiti esigenti presuppongono che i maestri conducenti abbiano, tra l'altro, una buona capacità d'immedesimazione, pazienza, elevato senso di responsabilità e una buona capacità di autovalutazione. Grazie a buone competenze di guida e professionali nel relativo indirizzo professionale, a una preparazione adatta agli adulti dei contenuti di apprendimento e a un atteggiamento sicuro, appaiono convincenti, affidabili e degni di fiducia.

Al di fuori delle lezioni di guida, i maestri conducenti si dedicano anche a mansioni nell'azienda di scuola guida, come ad es. alla gestione dei costi, al marketing / alla comunicazione, alla richiesta di autorizzazioni e agli obblighi di notifica alle autorità, alla coordinazione di appuntamenti, all'organizzazione dell'infrastruttura, dei veicoli e del materiale.

I maestri conducenti sono lavoratori indipendenti o impiegati a tempo pieno o parziale presso scuole guida, centri della circolazione, imprese di trasporto ecc. Lavorano anche in orari marginali (mezzogiorno, sera) e il tempo di lavoro è spesso irregolare e dipendente dalla stagione.

Alla luce dei rapidi sviluppi nel campo della mobilità e del traffico, i maestri conducenti si dedicano regolarmente alla formazione continua per garantire che le loro conoscenze specialistiche siano aggiornate.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

I maestri forniscono un importante contributo a una mobilità rispettosa dell'ambiente, della società e dell'economia e alla sicurezza stradale. La loro attività formativa intende contribuire alla formazione di conducenti nelle relative categorie di veicoli che siano utenti della strada sicuri, responsabili e rispettosi. In tal modo prestano il loro contributo alla riduzione degli incidenti stradali, dell'inquinamento fonico e atmosferico, nonché delle emissioni di gas a effetto serra.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

- L-drive Svizzera

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) composta da almeno cinque membri e nominata dall'organo responsabile per un periodo di quattro anni.

2.12 La commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione GQ possono svolgersi in videoconferenza.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ:

- a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;

- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;
- i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento dell'attestato professionale;
- j) tratta le domande e i ricorsi;
- k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
- l) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione GQ può:

- a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
- b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

- 2.31 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

- 3.11 L'esame finale viene in parte svolto a livello decentralizzato e il bando d'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle lingue nazionali in cui si tiene.
- 3.12 La pubblicazione indica almeno:
 - a) le date d'esame;
 - b) la tassa d'esame;
 - c) l'ufficio d'iscrizione;
 - d) il termine d'iscrizione;
 - e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equivalenza;
- d) l'indicazione della lingua d'esame;

- e) copia della licenza di condurre (fronte e retro);
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

- a) dispone di un attestato federale di capacità di una formazione professionale di base perlomeno triennale, del diploma di una formazione scolastica superiore di cultura generale o di una qualifica equivalente;
- b) può attestare almeno 2 anni di esperienza professionale;
- c) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle necessarie dichiarazioni di equivalenza;
- d) possiede una licenza di condurre illimitata e dispone delle seguenti categorie:

Indirizzo professionale auto	Categoria B da almeno 3 anni, categoria BE e permesso per il trasporto professionale di persone
Indirizzo professionale motoveicolo	Categoria A senza limitazione della potenza da almeno 3 anni
Indirizzo professionale autocarro	Categoria CE da almeno 3 anni e certificato di capacità per il trasporto di merci
Indirizzo professionale autobus	Categoria D da almeno 3 anni e categoria DE, nonché il certificato di capacità per il trasporto di persone

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41.

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

Moduli di base

- 1 Processi e ambiente di apprendimento
- 2 Diritto della circolazione stradale e sensibilizzazione al traffico
- 3 Mobilità, sicurezza e ambiente
- 4 Organizzazione di una scuola guida

Moduli specialistici in base all'indirizzo professionale

Auto	AB	Corso di teoria della circolazione
	B	Lezione di guida sui veicoli leggeri e sui loro rimorchi
Motoveicolo	AB	Corso di teoria della circolazione
	A	Lezione di guida con motoveicoli
Autocarro	CD	Lezione di teoria complementare
	C	Lezione di guida sugli autocarri e sui loro rimorchi
Autobus	CD	Lezione di teoria complementare
	D	Lezione di guida sugli autobus e sui loro rimorchi

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS **431.012.1**; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze). Essa è riportata nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame o in appendice alle stesse.

- 3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici. I candidati ammessi ricevono un elenco dei possibili periti.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione per gli indirizzi professionali corrispondenti, almeno quattro candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno sei settimane prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé.
- 4.14 Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ almeno otto settimane prima dell'inizio dell'esame. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a otto settimane prima dell'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:

- a) maternità;
- b) malattia e infortunio;
- c) lutto nella cerchia ristretta;
- d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ non vengono ammessi all'esame finale.

4.32 È escluso dall'esame finale chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame finale deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.

4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato, accompagnatori durante la pratica, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato, accompagnatori durante la pratica, nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5. ESAME FINALE

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame finale per l'indirizzo professionale auto comprende le seguenti parti d'esame intermodulari e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata
1 Svolgimento di un caso pratico	Scritto	1 ora 30 min.
2¹ Impartire un corso di teoria della circolazione e riflettere		1 ora 45 min.
Impartire il corso (incl. la preparazione)	Pratico	75 min.
Riflettere sul corso (incl. la preparazione)	Orale	30 min.
3 Impartire lezioni di guida e riflettere		3 ore 10 min.
Impartire lezione di guida 1	Pratico	50 min.
Riflettere sulla lezione di guida 1 (incl. la preparazione)	Orale	30 min.
Impartire lezione di guida 2 (incl. la preparazione)	Pratico	80 min.
Riflettere sulla lezione di guida 2 (incl. la preparazione)	Orale	30 min.
Totale		6 ore 25 min.

¹ I titolari di un'abilitazione a maestro conducente cat. A sono dispensati dalla parte d'esame 2.

- I tempi di preparazione non sono monitorati e non vengono valutati.

Spiegazioni:

Nella **parte d'esame 1** i candidati trattano casi professionali concreti riferiti a tutti gli ambiti di competenze operative rilevanti per l'indirizzo professionale auto.

Nella **parte d'esame 2** i candidati preparano la sequenza di una lezione in presenza che verte sui temi previsti dal programma generale per il corso di teoria della circolazione (contenuto nelle Istruzioni dell'USTRA) e la impartiscono in modo orientato al cliente. Nel successivo colloquio di riflessione mostrano di essere in grado di valutare e motivare le loro prestazioni e di trarne le relative conclusioni.

Il tema della sequenza di lezione sarà loro assegnato il giorno dell'esame (mediante estrazione a sorte). Affinché, il giorno dell'esame, i candidati siano in grado di preparare la lezione nel tempo previsto, è imprescindibile una precedente elaborazione metodologico-didattica dei possibili temi.

Per la **parte d'esame 3** si devono impartire due lezioni di guida:

Nella **lezione di guida 1** i candidati preparano anticipatamente una lezione di guida con un veicolo della categoria B e il giorno dell'esame la impartiscono in modo orientato al cliente.

Nella **lezione di guida 2**, il giorno dell'esame, i candidati preparano sul posto una lezione di guida assegnata dal perito con un veicolo della categoria B e successivamente la impartiscono in modo orientato al cliente.

Nell'ambito del successivo colloquio di riflessione sulle lezioni di guida mostrano di essere in grado di valutare e motivare le loro prestazioni e di trarne le relative conclusioni.

Le parti d'esame non si svolgono nell'ordine indicato e sono tenute nell'arco di uno o più giorni. Ulteriori informazioni sono disponibili nelle direttive al regolamento d'esame.

- 5.12 L'esame finale per l'indirizzo professionale motoveicolo comprende le seguenti parti d'esame intermodulari e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata
1 Svolgimento di un caso pratico	Scritto	1 ora 30 min.
2¹ Impartire un corso di teoria della circolazione e riflettere		1 ora 45 min.
Impartire il corso (incl. la preparazione)	Pratico	75 min.
Riflettere sul corso (incl. la preparazione)	Orale	30 min.
3 Impartire una lezione di guida e riflettere		2 ore
Impartire una lezione di guida (incl. la preparazione)	Pratico	90 min.
Riflettere sulla lezione di guida (incl. la preparazione)	Orale	30 min.
4 Impartire la formazione pratica di base per motociclisti e riflettere		4 ore
Impartire sequenza del corso 1 sul posto (incl. la preparazione)	Pratico	105 min.
Impartire sequenza del corso 2 nella circolazione	Pratico	90 min.
Riflettere sulle sequenze di corso 1 e 2 (incl. la preparazione)	Orale	45 min.
Totale		9 ore 15 min.

¹ I titolari di un'abilitazione a maestro conducente cat. B sono dispensati dalla parte d'esame 2.

- I tempi di preparazione non sono monitorati e non vengono valutati.

Spiegazioni:

Nella **parte d'esame 1** i candidati trattano casi professionali concreti riferiti a tutti gli ambiti di competenze operative rilevanti per l'indirizzo professionale motoveicolo.

Nella **parte d'esame 2** i candidati preparano la sequenza di una lezione in presenza che verte sui temi previsti dal programma generale per il corso di teoria della circolazione (contenuto nelle Istruzioni dell'USTRA) e la impartiscono in modo orientato al cliente. Nel successivo colloquio di riflessione mostrano di essere in grado di valutare e motivare le loro prestazioni e di trarne le relative conclusioni.

Il tema della sequenza di lezione sarà loro assegnato il giorno dell'esame (mediante estrazione a sorte). Affinché, il giorno dell'esame, i candidati siano in grado di preparare la lezione nel tempo previsto, è imprescindibile una precedente elaborazione metodologico-didattica dei possibili temi.

Nella **parte d'esame 3**, il giorno dell'esame, i candidati preparano sul posto una lezione di guida per motoveicoli assegnata da un perito e successivamente la impartiscono in modo orientato al cliente.

Per la **parte d'esame 4** si devono impartire due sequenze di corso:

Per la **sequenza di corso sul posto**, i candidati preparano una sequenza assegnata da un perito il giorno dell'esame, tratta dalla formazione pratica di base per motociclisti (contenuta nelle Istruzioni dell'USTRA), e la impartiscono in modo orientato al cliente. Affinché, il giorno dell'esame, i candidati siano in grado di preparare la lezione nel tempo previsto, è imprescindibile una precedente elaborazione metodologico-didattica dei possibili temi.

Per la **sequenza di corso nel traffico**, prima dell'esame, ai candidati viene assegnata una sequenza tratta dalla formazione pratica di base per motociclisti (contenuta nelle Istruzioni dell'USTRA) che essi preparano anticipatamente e impartiscono il giorno dell'esame in modo orientato al cliente.

Nell'ambito del successivo colloquio di riflessione sulle sequenze mostrano di essere in grado di valutare e motivare le loro prestazioni e di trarne le relative conclusioni.

Le parti d'esame non si svolgono nell'ordine indicato e sono tenute nell'arco di uno o più giorni. Ulteriori informazioni sono disponibili nelle direttive al regolamento d'esame.

- 5.13 L'esame finale per l'indirizzo professionale autocarro comprende le seguenti parti d'esame intermodulari e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata
1 Svolgimento di un caso pratico	Scritto	1 ora 30 min.
2¹ Impartire una lezione di teoria complementare e riflettere		1 ora 45 min.
Impartire una lezione (incl. la preparazione)	Pratico	75 min.
Riflettere sulla lezione (incl. la preparazione)	Orale	30 min.
3 Impartire lezioni di scuola guida e riflettere		4 ore 30 min.
Impartire lezione di guida 1	Pratico	90 min.
Riflettere sulla lezione di guida 1 (incl. la preparazione)	Orale	30 min.
Impartire lezione di guida 2 (incl. la preparazione)	Pratico	120 min.
Riflettere sulla lezione di guida 2 (incl. la preparazione)	Orale	30 min.
Totale		7 ore 45 min.

¹ I titolari di un'abilitazione a maestro conducente cat. D sono dispensati dalla parte d'esame 2.

- I tempi di preparazione non sono monitorati e non vengono valutati.

Spiegazioni:

Nella **parte d'esame 1**, i candidati trattano casi professionali concreti riferiti a tutti gli ambiti di competenze operative rilevanti per l'indirizzo professionale autocarro.

Nella **parte d'esame 2**, i candidati preparano una lezione in presenza che verte sui temi della lezione di teoria complementare delle categorie di licenza di condurre C o D e la impartiscono in modo orientato al cliente. Nel successivo colloquio di riflessione mostrano di essere in grado di valutare e motivare le loro prestazioni e di trarne le relative conclusioni.

Il tema della sequenza di lezione sarà loro assegnato il giorno dell'esame (mediante estrazione a sorte). Affinché, il giorno dell'esame, i candidati siano in grado di preparare la lezione nel tempo previsto, è imprescindibile una precedente elaborazione metodologico-didattica dei possibili temi.

Per la **parte d'esame 3** si devono impartire due lezioni di guida:

Per la **lezione di guida 1**, i candidati preparano anticipatamente una lezione di guida con una combinazione di veicoli della categoria CE e la impartiscono il giorno dell'esame in modo orientato al cliente.

Per la **lezione di guida 2**, il giorno dell'esame, i candidati preparano sul posto una lezione di guida assegnata dal perito con un veicolo della categoria C e successivamente la impartiscono in modo orientato al cliente.

Nell'ambito del successivo colloquio di riflessione sulle lezioni di guida mostrano di essere in grado di valutare e motivare le loro prestazioni e di trarne le relative conclusioni.

Le parti d'esame non si svolgono nell'ordine indicato e sono tenute nell'arco di uno o più giorni. Ulteriori informazioni sono disponibili nelle Istruzioni.

- 5.14 L'esame finale per l'indirizzo professionale autobus comprende le seguenti parti d'esame intermodulari e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata
1 Svolgimento di un caso pratico	Scritto	1 ora 30 min.
2¹ Impartire una lezione di teoria complementare e riflettere		1 ora 45 min.
Impartire una lezione (incl. la preparazione)	Pratico	75 min.
Riflettere sulla lezione (incl. la preparazione)	Orale	30 min.
3 Impartire lezioni di guida e riflettere		4 ore 30 min.
Impartire lezione di guida 1	Pratico	90 min.
Riflettere sulla lezione di guida 1 (incl. la preparazione)	Orale	30 min.
Impartire lezione di guida 2 (incl. la preparazione)	Pratico	120 min.
Riflettere sulla lezione di guida 2 (incl. la preparazione)	Orale	30 min.
Totale		7 ore 45 min.

¹ I titolari di un'abilitazione a maestro conducente cat. C sono dispensati dalla parte d'esame 2.

- I tempi di preparazione non sono monitorati e non vengono valutati.

Spiegazioni:

Nella **parte d'esame 1**, i candidati trattano casi professionali concreti riferiti a tutti gli ambiti di competenze operative rilevanti per l'indirizzo professionale autobus.

Nella **parte d'esame 2**, i candidati preparano una lezione in presenza che verte sui temi della lezione di teoria complementare delle categorie di licenza di condurre C o D e la impartiscono in modo orientato al cliente. Nel successivo colloquio di riflessione mostrano di essere in grado di valutare e motivare le loro prestazioni e di trarne le relative conclusioni.

Il tema della sequenza di lezione sarà loro assegnato il giorno dell'esame (mediante estrazione a sorte). Affinché, il giorno dell'esame, i candidati siano in grado di preparare la lezione nel tempo previsto, è imprescindibile una precedente elaborazione metodologico-didattica dei possibili temi.

Per la **parte d'esame 3** si devono impartire due lezioni di guida:

Per la **lezione di guida 1**, i candidati preparano anticipatamente una lezione di guida con un veicolo della categoria D e la impartiscono il giorno dell'esame in modo orientato al cliente.

Per la **lezione di guida 2**, il giorno dell'esame, i candidati preparano sul posto una lezione di guida assegnata dal perito con un veicolo della categoria D e successivamente la impartiscono in modo orientato al cliente.

Nell'ambito del successivo colloquio di riflessione sulle lezioni di guida mostrano di essere in grado di valutare e motivare le loro prestazioni e di trarne le relative conclusioni.

Le parti d'esame non si svolgono nell'ordine indicato e sono tenute nell'arco di uno o più giorni. Ulteriori informazioni sono disponibili nelle direttive al regolamento d'esame.

- 5.15 Ciascuna parte d'esame è valutata nel suo complesso. Se il veicolo non è pronto per l'uso o non è equipaggiato conformemente alle norme oppure la lezione non può svolgersi con il numero richiesto di persone, la relativa parte d'esame non verrà svolta e sarà assegnato il giudizio «non superato».

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La commissione GQ emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame finale viene espressa mediante il giudizio «esame superato» oppure «esame non superato».

6.2 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.21 L'esame finale è superato se si ottiene in ciascuna parte d'esame il giudizio «superato».
- 6.22 L'esame finale non è superato se il candidato
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dall'esame.
- 6.23 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.24 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale dal quale risultano almeno:
- a) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equivalenza;
 - b) la valutazione delle singole parti d'esame e la valutazione complessiva dell'esame finale;
 - c) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
 - d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.3 Ripetizione

- 6.31 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.

- 6.32 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.33 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

a. Indirizzo professionale auto

- **Maestra conducente auto con attestato professionale federale /
Maestro conducente auto con attestato professionale federale**
- **Autofahrlehrerin mit eidgenössischem Fachausweis /
Autofahrlehrer mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Monitrice de conduite voiture avec brevet fédéral /
Moniteur de conduite voiture avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Driving Instructor for Automobiles, Federal Diploma of Higher Education**

b. Indirizzo professionale motoveicolo

- **Maestra conducente motoveicolo con attestato professionale federale /
Maestro conducente motoveicolo con attestato professionale federale**
- **Motorradfahrlehrerin mit eidgenössischem Fachausweis /
Motorradfahrlehrer mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Monitrice de conduite motorcycle avec brevet fédéral /
Moniteur de conduite motorcycle avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Motorcycle Instructor, Federal Diploma of Higher Education**

c. Indirizzo professionale autocarro

- **Maestra conducente autocarro con attestato professionale federale /
Maestro conducente autocarro con attestato professionale federale**
- **Lastwagenfahrlehrerin mit eidgenössischem Fachausweis /
Lastwagenfahrlehrer mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Monitrice de conduite camion avec brevet fédéral /
Moniteur de conduite camion avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Driving Instructor for Lorries, Federal Diploma of Higher Education**

d. Indirizzo professionale autobus

- **Maestra conducente autobus con attestato professionale federale /
Maestro conducente autobus con attestato professionale federale**
- **Busfahrlehrerin mit eidgenössischem Fachausweis /
Busfahrlehrer mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Monitrice de conduite car avec brevet fédéral /
Moniteur de conduite car avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Driving Instructor for Buses, Federal Diploma of Higher Education**

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione GQ le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.

- 8.2** L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3** Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive², un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 29 agosto 2007 concernente il rilascio dell'attestato professionale federale di maestro/maestra conducente è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

- 9.21** Gli esami per l'indirizzo professionale auto secondo il presente regolamento d'esame sono svolti per la prima volta 2 anni dopo l'approvazione di questo regolamento d'esame. Sino a questa data, gli esami si svolgeranno ancora secondo il regolamento concernente il rilascio dell'attestato professionale federale di maestro/maestra conducente del 29 agosto 2007. I ripetenti secondo il precedente regolamento d'esame del 29 agosto 2007 avranno la possibilità di ripetere l'esame una prima o una seconda volta 3 anni dopo l'approvazione di questo regolamento d'esame.
- 9.22** I titolari dell'attuale titolo di Maestro/Maestra conducente con attestato professionale federale possono portare il nuovo titolo di Maestro conducente / Maestra conducente auto con attestato professionale federale dopo che sarà stato svolto il primo esame per l'indirizzo professionale auto secondo il presente regolamento d'esame. Non sarà rilasciato un nuovo attestato professionale.
- 9.23** I titolari di un certificato di qualificazione supplementare Maestro/Maestra conducente per motoveicoli conformemente al regolamento dell'Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti ASMC del 1° agosto 2010 e di una valida abilitazione a maestro conducente della cat. A possono richiedere l'attestato federale professionale Maestro conducente / Maestra conducente motoveicolo senza dover sostenere alcun esame entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento d'esame, purché adempiano i requisiti di cui all'articolo 15 della legge sulla circolazione stradale.
- 9.24** I titolari di un certificato di qualificazione supplementare di Maestro/Maestra conducente per autocarri conformemente al regolamento dell'Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti ASMC del 25 febbraio 2010 e di una valida abilitazione a maestro conducente della cat. C, possono richiedere l'attestato federale professionale Maestro conducente / Maestra conducente autocarro e/o Maestro conducente / Maestra conducente autobus senza dover sostenere alcun esame entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento d'esame, purché adempiano i requisiti di cui all'articolo 15 della legge sulla circolazione stradale.

² «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFP et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

- 9.25 Le persone che hanno superato un esame secondo l'articolo 52 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione OAC nella sua versione dell'1.5.2007 e che dispongono di una valida abilitazione a maestro conducente sono ammesse a sostenere l'esame federale dell'indirizzo professionale corrispondente alla loro abilitazione a maestro conducente entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento d'esame. L'esame verterà solo sulla rispettiva parte d'esame 1.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10. EMANAZIONE

Berna, 28.10.2025

L-drive Svizzera

Dr. Michael Gehrken
Presidente

Maitre Pascal Moesch
Vicepresidente

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, 6.11.2025

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua